



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**CORSO DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEI VETERINARI UFFICIALI E LA
FORMAZIONE DEI FORMATORI SUL BENESSERE ANIMALE**

Brescia, 28 settembre 2023

***Il maltrattamento degli animali: normativa e confini tra
procedimento penale e amministrativo; gestione delle
casistiche con illustrazione di casi pratici***

Prof. Angelo Peli DMV, PhD, Dip. ECAWBM (AWSEL)
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

1



CASO 0

allevamento bovino con numerosi capi con lesioni multiple




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

2



3



4



5

 **CRONACA CHIARI**
Sequestrato allevamento a Chiari: corna recise e fiumi di sangue

L'Oipa ha sequestrato un allevamento di vitelloni per il reato di maltrattamento, dopo aver trovato 10 animali con il capo insanguinato: corna tagliate con una sega a lama rotante



fonte: geapress.org

CASO 1


ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

6

notizia di
reato

Le Guardie Eco-Zoofile si recavano presso l'azienda e chiedevano di poter eseguire un semplice controllo amministrativo e di poter visionare gli animali oggetto di segnalazione. durante il sopralluogo si osservava che in un'area all'interno dell'azienda vi era al presenza di alcuni vitelloni sanguinanti. Nel recinto era evidente spargimento di sangue fuoriuscito in notevole misura delle corna recise degli animali.

La procedura di decornificazione dei vitelloni avveniva in un'area attrezzata: i vitelloni venivano condotti in un corridoio e bloccati al termine dello stesso tramite una staggia sopra la loro testa. Una volta immobilizzati l'operatore proseguiva l'asportazione delle corna tramite lo strumento a lama rotante sopra citato.

L'animale durante la pratica scalciava, si dimenava ed emetteva lamenti improvvisi. L'animale veniva liberato e condotto nell'area adiacente, adibita al dissanguamento della parte appena recisa, al quale presentava il terreno intriso di sangue.

Le guardie contattavano il veterinario dell'ASL che, giunto sul posto, confermava che la cauterizzazione degli abbozzi corneali è vietata trascorse le prime tre settimane di vita dell'animale. Oltre a richiedere espressamente la presenza di un veterinario per tutta la durata dell'attività come previsto dall'art.2. comma 1 lettera a D. Lgs nr. 146 del 26 marzo 2001 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti ed inoltre richiamata anche dalla nota esplicativa sulle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli del Ministero della Salute del 25 luglio 2006.

Ritenuto che la pratica rappresentava l'estremo per il reato di maltrattamento di animali di all'art. 544 ter C.P., le guardie zoofile chiedevano l'intervento dei Carabinieri.

Veniva dunque contattato il PM di turno che disponeva il sequestro preventivo d'urgenza dell'allevamento



7

7

sequestro
preventivo
(art 321 c.p.)

le guardie zoofile procedevano al sequestro preventivo dei vitellini ai sensi dell'art 321 ccp (22 novembre)



8

8

richiesta di convalida del sequestro preventivo

il PM sost. Procuratore della procura della Repubblica, visto il verbale di sequestro depositato il 24/11 (ore 11,15) chiedeva al GIP, in data 26/11 (ore 9,45) la convalida del decreto di sequestro preventivo in ordine al reato di cui all'art. 544 ter c.p. perché, quali titolari e/o comunque legali responsabili dell'allevamento XX praticando il taglio delle corna a numerosi vitelloni, utilizzando uno strumento a lama rotante, cagionando così, oltre a sofferenze per gli animali, un loro copioso dissanguamento, laddove, invece, la cauterizzazione degli abbozzi corneali è vietata oltre le prime tre settimane di vita dell'animale e deve essere effettuata alla presenza di un veterinario, come previsto dall'art. 2 comma 1 let. a) D.Lgs. 146/2001, senza alcuna necessità, sottoponevano i vitelloni a sevizie;

9



9

convalida del sequestro preventivo

il GIP convalida il sequestro preventivo con decreto del 27/11 posto che appaiono rispettati i termini previsti dall'art. 321, comma 3bis c.p.p.; ritenuto che emergano a carico dell'indagato pesanti obiettività indiziarie del reato di maltrattamenti di animali di cui all'art.544 ter c.p. per le modalità accertate di "decorificazione" di vitelli attuate con il taglio a lama rotante delle corna su animali che avevano già compiuto le tre settimane di vita e senza la presenza di un veterinario che assistesse a tutte le operazioni come prescritto dalla normativa di settore; posto che appaiono inquietanti ed etologicamente inaccettabili le operazioni svolte per "prassi aziendale" condotte con notevolissimo spargimento di sangue ed infliggendo inutilmente (e crudelmente) sevizie e dolori ai bovini: il tessuto di rivestimento delle corna presenta, difatti, oltre le prime tre settimane di vita dei bovini una parte ossea che si estende al cranio, al quale vengono trasmesse dunque le vibrazioni ed il dolore per il taglio praticato a lama rotante (v. rilievi fotografici allegati al verbale; gli stessi operanti hanno udito i lamenti delle bestie); considerato che, nella matura consapevolezza della mutata evoluzione del sentimento sociale verso gli animali, di cui sono efficace espressione l'impianto complessivo della nuova normativa nonché al più avvertita giurisprudenza di legittimità, non sembrano residuare soverchi dubbi sul fatto che simili condotte integrino appieno il reato contestato; ritenuto che la libera disponibilità da parte degli indagati dei beni strumentali all'esercizio dell'azienda di allevamento e dei numerosi esemplari in sequestro - da considerarsi in questa sede quali "cose" pertinenti al reato contestato, peraltro oggetto di confisca ex art.544 sexies c.p. - possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato, specie a fronte della "prassi" fin qui verosimilmente seguita;

10



10

annullamento
del sequestro
preventivo

il Tribunale per il riesame, il 17/12 annulla il
decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP

11



11

*assoluzione
perché il fatto non sussiste*

CRONACA CHIARI
**Sequestrato allevamento a Chiari: corna recise e
fiumi di sangue**

L'Oipa ha sequestrato un allevamento di vitelloni per il reato di maltrattamento, dopo aver trovato 10 animali
con il capo insanguinato: corna tagliate con una sega a lama rotante



fonte: gipress.org

12



12

le motivazioni poggiano su due punti

- condotta addebitata agli imputati nell'alveo della violazione contestata
(art 544 ter cp – maltrattamento)
- attività di allevamento scriminata dal principio di specialità
(art 19 ter disp. coord. e trans. c.p.)

13



13

L. 189/2004: Titolo IX bis c.p. (delitti contro il sentimento per gli animali)

art. 544-ter

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (2)
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. (1)

14



14

**L. 189/2004: modifiche alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del c.p.**

Art 19 ter – leggi speciali in materia di animali

Le disposizioni del Titolo IX bis del c.p. **non si applicano** ai casi previsti dalle **leggi speciali** in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

15



15

Ordinanza Tribunale del riesame di Brescia, 17/12/2012

<<L'indefettibile presupposto per l'operatività di questa regola, in tutta evidenza, va ravvisato nella presenza nell'ordinamento giuridico di una disciplina di settore che sancisca precetti cui gli operatori del ramo sono tenuti a conformarsi e che riconnetta alle violazioni specifiche sanzioni (penali o amministrative): in tal caso, qualora siano tenute condotte tipizzate dalla previsione di legge speciale che, al contempo, integrino gli estremi del delitto di maltrattamento di animali, in forza del principio di specialità non si applicherà l'art. 544 ter c.p., bensì seguiranno solo le conseguenze previste dalla stessa legge speciale.

Se però la normativa nelle materie elencate dall'art. 19 ter disp. att. e coord. c.p. non contempla una casistica di atti vietati o non puntualizza le ripercussioni per l'inadempienza (sul piano penale o amministrativo), si esula dai «casi previsti dalle leggi speciali» e l'esenzione da penale responsabilità per il reato di maltrattamento di animali non ha più ragion d'essere, per difetto di una normativa concorrente, sicché non potrà che riespandersi la previsione di cui all'art. 544 ter c.p.

Alla luce di queste argomentazioni, si ribadisce che l'attività di allevamento, di interesse generale, è legalizzata e ha copertura normativa, nonostante per ragioni connesse alla sua intrinseca natura sia verosimile che gli animali saranno sottoposti a condizioni di vita non perfettamente in linea con la loro etologia.

Laddove le infrazioni alla regolamentazione legislativa di questa materia siano già tipizzate e corredate da espresse sanzioni, di natura penale o amministrativa, si farà luogo solamente all'applicazione di queste ultime, altrimenti - nel silenzio della normativa di settore su particolari modalità di svolgimento della pratica consentita che siano fonte di patimenti o in assenza di sanzioni - si configurerà il delitto di maltrattamenti.>>

16



16

D.lgs 146/2001

art 2: <<il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:

- a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei proprie animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
- b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato>>

Allegato – punto 19: <<la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita [ed è] effettuata sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda>>

art 7 (sanzioni amministrative): <<1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali>>

17



17

Ordinanza Tribunale del riesame di Brescia, 17/12/2012

<<Pertanto, nella fattispecie in esame, la pratica di taglio delle corna dei vitelloni effettuata sui capi di bestiame, oltre le tre settimane di vita e senza l'assistenza di un veterinario, trova una puntuale regolamentazione nelle prescrizioni sopra tratteggiate dall'art. 2, comma 1 lgs. 146/01, integrato dall'Allegato, con tanto di misure sanzionatorie in caso di inottemperanza>>.



<<In base ai principi generali dedotti in precedenza, si deve allora concludere che l'applicazione di questa normativa speciale, in caso di condotte astrattamente rientranti nella previsione dell'art. 544 ter c.p., esclude la penale responsabilità per quei contegni praticati nel corso dell'esercizio dell'attività imprenditoriale che cagionino sofferenze agli animali, in ragione della clausola di riserva che è stata inserita contestualmente all'art. 19 ter disp. coord. e trans. c.p.>>

18



18

Ordinanza Tribunale del riesame di Brescia, 17/12/2012

& Sentenza Tribunale ordinari di Brescia n. 2220 del 6/6/2017

<< la pratica del taglio delle corna risponde a una primaria esigenza negli allevamenti, consistente nell'evitare ferimenti tra le bestie nelle loro contese per la supremazia nella mandria. Va allora immediatamente escluso che la decornazione sia annoverabile tra le «sevizie» che sono inflitte «senza necessità» agli animali, per pura crudeltà, poiché lungi dall'essere ispirata da intenti vessatori si palesa utile per assicurare l'incolumità degli animali.>>.

<<nonostante sia credibile che l'operazione compiuta sui vitelloni sia fonte di dolore e provochi sanguinamento, l'accusa di aver provocato ai capi così mutilati una spiccata algia è rimasta dichiarazione di principio, dal momento che l'entità delle conseguenze dolorose è stata solo allegata dal PM e non è riscontrata da qualsivoglia documento (attestazione di veterinari, estratti di pubblicazioni specialistiche, testimonianze di altri operatori del settore), sicché l'assunto di un contegno tanto snaturato da oltrepassare i limiti di una prassi illecita, sebbene non devastante e, come tale, censurata da norma amministrativa, resta privato del necessario sostrato indiziario. La lacunosità e la genericità della piattaforma conoscitiva su cui è fondata la postulazione accusatoria lascia un alone di sospetto sul reale impatto sugli animali della prassi stigmatizzata, sicché non si ravvisano elementi tanto gravi, precisi e concordanti da suffragare l'affermazione del fumus quanto al reato di maltrattamenti di animali, sia pure al livello minimale dell'astratta configurabilità del delitto.>>

19



19

<<l'applicazione di questa normativa speciale, in caso di condotte astrattamente rientranti nella previsione dell'art. 544 ter c.p., esclude la penale responsabilità per quei contegni praticati nel corso dell'esercizio dell'attività imprenditoriale che cagionino sofferenze agli animali, in ragione della clausola di riserva che è stata inserita contestualmente all'art. 19 ter disp. coord. e trans. c.p.>>

però

<<poiché l'art. 19 ter disp. coord. e trans. c.p. non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 727 c.p., come modificato dalla medesima L. n. 189 del 2004, l'esonero da responsabilità resta circoscritto alle sole norme del Titolo XI bis, Libro I del codice penale e va sempre fatta salva la sussumibilità dei contegni sotto quest'ultima disposizione, che si attegga quale norma di chiusura del sistema.

20



20

Libro III – delle contravvenzioni
contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 727 Abbandono di animali

così modificato da L. 189/2004:

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in **condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.**

21



21

 CASO 2

- Allevamento di visoni
- condizioni di allevamento incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze



22



22

**sanzioni
amministrative**

I Carabinieri Forestali elevano 2 sanzioni amministrative

- 1) per violazione dell'art 2, comma 1 lett b) e punto 22 allegato) d.lgs 146/2001:
allevamento di visoni da pelliccia in violazione dell'obbligo di svolgerlo a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di contenere rami, oggetti manipolabili ed almeno una tana per animale, con contenitore d'acqua di dimensioni di m 2X2 e profondità di almeno 50 cm al fine di consentire l'espletamento delle funzioni etologiche
- 2) per violazione dell'art 2, comma 1 lett b) e punto 5 allegato) d.lgs 146/2001: mancata tenuta del registro dei trattamenti


ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

23

23

Data Udienza : 08.05.2020 Forlì – Giudice LURRANO

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ**
Tel. 0543717307 Fax 0543717356 Ufficio Dibattimento

**PROCEDIMENTO PENALE n°
N.R. 2119/2018 mod. 21**

Codice di Riferimento: **KA211918** CODICE IDENTIFICATIVO AD USO NOTIFICA

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
avanti il Tribunale di Forlì, P.zza Beccaria, nr. 1 Forlì
-art. 552 c.p.p. - 159 comma 1 disp. att.-

Il Pubblico Ministero dott. Claudio SANTANGELO
conclude le indagini preliminari relative al procedimento nei confronti di

IMPUTATO
Del reato p. e p. dall'art. 727, comma II c.p., perché quale titolare dell'azienda agricola Tizio Sempronio, deteneva visoni da pelliccia in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; in particolare, deteneva i predetti animali (nel numero di xxxx) in gabbie metalliche sollevate da terra, in assenza di arricchimenti ambientali e di vasche funzionali a soddisfare l'etologia semi-acquatica della specie e con l'impossibilità per alcuni di essi di accesso al "nido", condizioni incompatibili con il rispetto delle basilari esigenze etologiche della specie e tali da cagionare in alcuni esemplari gravi condizioni di stress e sofferenza, cui conseguivano alterazioni fisiche quali: spellature alla coda, pelo anormale su parti del corpo, lesioni, code in parte o in tutto mozzate, problematiche agli occhi


ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

24

24

sentenza 1549/2021
Tribunale Monocratico di Forlì

Le complesse e complessive considerazioni del Consulente di parte sono convincenti e fatte proprie da quanto Giudice, esitandone la insufficiente dimostrazione dell'elemento oggettivo del reato, e così assorbita ogni ulteriore questione in punto alle modalità di esercizio dell'allevamento.

P.Q.M.

visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.,
assolve C. [redacted] [redacted] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste;
visto l'art. 544, comma 3 c.p.p.,
riserva in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Forlì, 22.11.2021

Il Giudice Onorario del Tribunale
Dr. Nicolo' Marcello



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

25

25


 CASO 6

- Allevamento di bovine da latte
- Dopo la somministrazione del colostro (con sonda), i vitelli vengono sistematicamente fatti digiunare per 24 ore
- Successivamente, il latte viene offerto in secchi senza tettarelle
- L'acqua non viene mai data ai vitelli perché l'allevatore ritiene che possa causare diarrea
- Storicamente elevata incidenza di diarrea nei vitelli
- L'allevatore ha dichiarato che, per mancanza di spazio, a volte i vitelli rimangono in gabbie individuali per più di 2 mesi



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

26



27

sotto il **profilo medico legale** bisogna fare attente e approfondite considerazioni sulle singole e specifiche fattispecie che occorrono alla nostra attenzione e valutazione (mutilazioni, condizioni di stabulazione, cure e gestione degli animali, etc) tenendo conto dei seguenti fattori:

- gravità dei fenomeni rilevati sugli animali
- prevalenza e/o incidenza rilevate dei fenomeni (ad es numero di capi malati/colpiti, numero di lesioni, etc), durata dei fenomeni (ad es esposizione a condizioni avverse, a cattiva gestione ect)
- frequenza dei fenomeni (ad es ciclicità, ripetizione di circostanze che compromettono il benessere e/o la salute degli animali)
- misure concretamente attuate per contrastare o eliminare le condizioni avverse
- fattibilità delle contromisure
- giustificazione della condotta in esame (ad es decornazione animali, isolamento o sovraffollamento etc)
- validità ed esaustività della documentazione a supporto (conservazione campioni, analisi, foto e video, referti etc)
- correttezza ed affidabilità delle procedure d'indagine (procedure codificate, accreditamento analisi, corretta verbalizzazione, etc)

Queste considerazioni vanno ponderate alla luce di dati il più possibile oggettivi, derivanti:

- dalle linee guida internazionali/nazionali
- dalle indagini epidemiologiche (in primis fatte nel medesimo contesto in cui ci si trova ad operare e, in subordine. in contesti diversi se mancano indagini ad hoc)
- dalla letteratura scientifica (contributi casistici e sperimentali)
- dall'esperienza (documentabile) e dalla formazione (CV) del perito/consulente

28

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

28

CASO 7



I Carabinieri Forestali della Stazione di Arcevia (Ancona) hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Ancona il presidente e un dipendente di un allevamento nel territorio della Valle del Misa per **maltrattamento** di circa 1.000 capi di bovini da latte, ma anche per gestione illecita di rifiuti non pericolosi e per aver realizzato opere senza autorizzazioni edilizie e paesaggistiche.

Gli animali erano tenuti in stalla in **precarie condizioni igieniche che hanno determinato l'insorgere di numerose patologie con la conseguente morte di 24 capi** accertata nel corso del 2021.

I carabinieri hanno svolto sopralluoghi e verifiche dopo una segnalazione dall'Associazione "Essere Animali", con l'ausilio del Servizio Veterinario di Senigallia per le **condizioni di benessere degli animali** e con l'Arpam per la qualità delle acque di abbeverata dei bovini e la regolarità degli scarichi dei rifiuti di stalla.

I 24 capi deceduti nel 2021, secondo quanto accertato, sono stati abbattuti per eutanasia o macellazione di urgenza per **gravi traumi riconducibili a patologie, quali rottura o lussazioni degli arti a causa del pavimento reso scivoloso da un eccesso di letame nella stalla.**

ALMA MATER STUDIUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

29

CASO 8



La scoperta dopo un'ispezione dei carabinieri del Nas di Cremona e dei tecnici dell'Ats di Lodi. Alle porte della città, una stalla con un centinaio di mucche è stata sottoposta a sequestro sanitario e il titolare denunciato per maltrattamento e abbandono di animali.

Nel corso del sopralluogo sono stati trovati **cinque bovini malati e abbandonati senza che risultassero in corso terapie per guarirli.**

In generale, **la stalla è apparsa sporca e mal curata.**

Inoltre, nel campo vicino sono stati ritrovati i resti di numerose carcasse di animali, probabilmente morti per malattia, che non sarebbero stati correttamente smaltiti.

Vietata la distribuzione del latte prodotto dalla ditta. Ulteriori accertamenti in corso da parte dell'autorità sanitaria.

ALMA MATER STUDIUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

30

CASO 9



<<Sono 33 bovine, quattro manzette e undici vitelli gli animali rinvenuti in condizioni di terribile maltrattamento in un allevamento del Veronese. **Malnutriti e abbandonati** a loro stessi, gli animali sono stati ritrovati in **strutture chiuse e fatiscenti**. La stalla mancava totalmente di zone asciutte e la pavimentazione era ricoperta **dall'accumulo delle stesse deiezioni** degli animali, che rendono il pavimento scivoloso e pericoloso al punto da ostacolare gli spostamenti anche minimi, impossibili per gli animali. Uno stato di incuria tale che almeno un bovino, sfinito e accasciato a terra, è morto soffocato dal liquame abbondantemente presente nella stalla. **I vitelli stabulati in recinti singoli, sono stati isolati e privati di qualsiasi contatto anche visivo con i loro simili**, in contrasto con quanto stabilito dalla normativa, e detenuti in spazi talmente ridotti che presentano atrofia agli arti posteriori.

A seguito di una segnalazione dell'ULSS 9 Scaligera e del sopralluogo dei Carabinieri Forestali della Stazione di Costermano, gli animali sono stati sequestrati all'allevatore e affidati al vicesindaco del comune di riferimento, che, insieme alla Procura che segue il caso, ha contattato la sede di LAV Verona>>

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

31



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof. Angelo Peli, DVM, PhD, Dip. ECAWBM (AWSEL)
Professore ordinario di Medicina Legale,
Legislazione veterinaria e protezione animale
EBVS© European Veterinary Specialist in
Animal Welfare Science, Ethics and Law
Direttore Master II livello in Medicina Legale e Forense Veterinaria
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

<https://master.unibo.it/medicina-legale-forense-veterinaria/it>

www.unibo.it

32